

PARCO REGIONALE DEL SERIO

STATUTO

INDICE

TITOLO I

GENERALITA'

- Art. 1 - Fonti
- Art. 2 - Composizione dell'ente e durata
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Scopi
- Art. 5 - Funzioni delegate dell'ente
- Art. 6 - Quote di partecipazione

TITOLO II

ORGANI

- Art. 7 - Organi dell'ente
- Art. 8 - Comunità del Parco
- Art. 9 - Competenza della comunità del parco
- Art. 10 - Convocazione della comunità del parco
- Art. 11 - Consiglio di gestione: composizione, nomina e durata
- Art. 12 - Adunanze del consiglio di gestione
- Art. 13 - Competenza del consiglio di gestione
- Art. 14 - Presidente dell'ente: elezione e competenze
- Art. 15 - Revisore dei conti
- Art. 16 - Commissioni consultive
- Art. 17 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 18 - Direttore: nomina e durata
- Art. 19 - Competenze del direttore

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

- Art. 20 - Il segretario
- Art. 21 - Personale
- Art. 22 - Contabilità
- Art. 23 - Mezzi finanziari
- Art. 24 - Controllo degli atti e pubblicità

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE

- Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazioni
- Art. 26 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Pubblicità degli atti
- Art. 28 - Devoluzione del patrimonio
- Art. 29 - Richiamo alle leggi

TITOLO I GENERALITA'

ART. 1 – FONTI

L'ente per la gestione del Parco Regionale del Serio, istituito con l.r. 1 giugno 1985, n. 70, adegua il proprio statuto ai sensi della l.r. 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e **21 ottobre 2022, n. 19 “Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l'aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007”**.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL'ENTE E DURATA

1. Fanno parte dell'Ente i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, **Covo**, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, **Pedrengo**, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urganò, Zanica e le province di Bergamo e Cremona.
2. All'Ente possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all'attività dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge istitutiva.
3. La durata dell'ente è a tempo indeterminato.
4. L'ente parco è ente locale territoriale di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

ART. 3 – SEDE

1. L'ente ha la propria sede legale in comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 1 giugno 1985, n. 70.
2. Le adunanze degli organi dell'ente possono essere convocate anche presso le sedi degli enti aderenti o centri parco decentrati.

ART. 4 - SCOPI

1. L'ente ha lo scopo di gestire il Parco Regionale del Serio.
2. L'ente, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:
 - Adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso;
 - Approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione e degli enti locali, su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del parco;

- Promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale e nel piano delle riserve naturali come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;
 - Propone alla regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.;
 - Promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela;
 - Sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
 - Attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi e per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
 - Tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche, allo scopo di promuovere il contesto socioculturale.
3. Inoltre l'ente può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso vengono richieste dagli enti aderenti con almeno la maggioranza delle quote.

Art. 5 – FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE

1. All'ente, a far tempo dalla data di approvazione del piano territoriale, sono affidate:
 - A titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.;
 - A titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui gli art. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.
2. L'esercizio di tali funzioni avviene secondo le direttive stabilite dalla regione Lombardia.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. La rappresentanza degli enti aderenti di cui all'art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione.
2. Ad ognuna delle province di Bergamo e Cremona è riservata una quota di rappresentanza nella misura del 20%, coincidente con la quota della contribuzione finanziaria obbligatoria alle stesse attribuita.
3. La restante quota di partecipazione del 60% spetta ai comuni ed è suddivisa per il 60% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel parco e per l'altro 40% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento.

TITOLO II ORGANI

ART. 7 – ORGANI DELL'ENTE

Sono organi amministrativi dell'ente:

1. la comunità del Parco;
2. il consiglio di gestione;
3. il presidente;
4. il revisore dei conti.

La durata degli organi di cui i precedenti numeri 1., 2., 3. è fissata in anni 5.

ART. 8 - LA COMUNITA' DEL PARCO

1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati di cui all'art. 2, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché

consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

2. Partecipano ai lavori della comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Apposito regolamento definirà le modalità di partecipazione.

ART. 9 – COMPETENZA DELLA COMUNITA' DEL PARCO

1. La comunità del Parco è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente parco.

2. Compete ad essa in particolare:

- L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente, a scrutinio segreto;
- L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, dei membri del consiglio di gestione, a scrutinio segreto;
- La nomina dei componenti dell'eventuale comitato tecnico-scientifico;
- L'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- La contrazione di mutui;
- L'attivazione di nuovi servizi;
- La decisione sulle domande di adesione di altri comuni ai sensi del comma III, l.r. 80/83;
- La determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti aderenti;
- Le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui al comma III dell'art 4.
- l'elezione del revisore dei conti;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
- l'adozione delle modifiche allo statuto;
- l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco naturale;
- la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
- l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui all'articolo 22-ter comma 4, lettere a) e b) della l.r. 12/2011.

3. Compete inoltre alla comunità del parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali vigenti.

4. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

Art. 10 – CONVOCAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

1) La comunità del Parco è convocata dal presidente dell'ente tutte le volte in cui si rende necessario ed anche quando lo richiedano almeno un terzo delle quote componenti la comunità. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.

2) L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e convocata in giorno diverso dalla prima.

3) In prima convocazione, la comunità è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote.

4) Tutte le convocazioni devono avvenire a mezzo raccomandata a.r.

Art. 11 – CONSIGLIO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1) Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da quattro membri, eletti dalla comunità del parco tra persone scelte al di fuori di essa, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco. I candidati al consiglio di gestione devono presentare i curricula in segreteria, almeno ventiquattro ore prima dell'elezione.

2) Ogni componente della comunità del parco ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, due nominativi. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero delle quote.

3) Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni.

Art. 12 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1) Il consiglio di gestione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2) Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

4) Il consiglio di gestione è assistito dal segretario dell'ente parco.

5) Alle riunioni del consiglio di gestione partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell'ente parco.

6) Ai membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1) Al consiglio di gestione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva della comunità del parco, del presidente e del direttore.

2) Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:

- l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco;
- la determinazione delle indennità e del rimborso spese degli organi dell'ente, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, previo parere della competente commissione consiliare, i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie del parco.

Art. 14 – PRESIDENTE DELL'ENTE: ELEZIONI E COMPETENZE

- 1) Il presidente viene eletto dalla comunità del parco ai sensi dell' art. 9.
- 2) Al presidente competono le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta legalmente l'ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - b) nomina il vice-presidente, scelto tra i membri del consiglio di gestione, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - c) convoca e presiede la comunità del parco ed il consiglio di gestione e ne firma i rispettivi processi verbali in unione con il segretario;
 - d) vigila sulle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;
 - e) presiede le commissioni consultive anche mediante suo delegato;
 - f) cura le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
 - g) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - h) d'intesa con il direttore, sovrintende agli uffici e servizi e veglia al loro ordinato funzionamento; tiene i rapporti con i sindacati;
 - i) provvede alle consultazioni degli enti locali aderenti ed alle formazioni sociali;
 - j) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti dell'ente e da deliberazioni della comunità del parco o del consiglio di gestione.
 - k) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore.

Art. 15 – IL REVISORE DEI CONTI

- 1) Il revisore dei conti, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è nominato dalla comunità del parco.
- 2) Il revisore, che dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ente, svolge i compiti indicati dalla D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 16 – COMMISSIONI CONSULTIVE

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'ente, il consiglio di gestione può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Il regolamento di dette commissioni viene approvato dal consiglio di gestione e in esso verranno specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

- 1) Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del parco, il consiglio di gestione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione della giunta regionale (art. 10 della l.r. del 16 settembre 1996, n. 26 e s.m.i.).
- 2) Le funzioni del comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 18 – DIRETTORE: NOMINA E DURATA IN CARICA

- 1) La giunta regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco; il direttore del parco è scelto fra gli iscritti. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo

direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2) Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

Art. 19 – COMPETENZE DEL DIRETTORE

1) Il direttore del parco:

- a) dirige il parco;
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;
- c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;
- d) comunica alla giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla giunta regionale;
- e) cura gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi;
- d) cura la definizione dei progetti di competenza del consorzio;
- e) sottoscrive i contratti;
- f) presiede le gare d'appalto e le commissioni di concorso;
- g) si occupa delle assunzioni, della direzione e della gestione del personale.
- h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- i) assume su di se tutte le altre funzioni conferitegli dal consiglio di gestione che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli altri organi dell'ente.

Titolo III AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – IL SEGRETARIO

- 1) Il segretario dell'ente è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile, con incarico a termine, anche a tempo parziale.
- 2) Spettano al segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.

Art. 21 – PERSONALE

- 1) L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di giunta regionale.
- 3) L'ente ha la facoltà di chiedere alla giunta regionale di comandare proprio personale, fino all'integrazione della pianta organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti aderenti, anche attraverso incarichi di consulenza.

Art. 22 – CONTABILITA'

- 1) Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli enti locali.
- 2) Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione che stabilisce, previo parere della competente commissione consiliare, i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie del parco.

Art. 23 – MEZZI FINANZIARI

- 1) Gli enti aderenti contribuiscono alle spese di gestione dell'ente parco con un contributo annuale.
- 2) Il contributo viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 6.
- 3) Gli enti aderenti, previo le dovute intese, contribuiscono all'ammortamento dei mutui da contrarre per miglioramenti del parco, sulla base delle rispettive quote di partecipazione.

Art. 24 – CONTROLLO DEGLI ATTI E PUBBLICITA'

- 1) Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo pretorio dell'ente parco, presso la sua sede.
- 2) Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del parco.

Titolo IV PARTECIPAZIONE

Art. 25 – PARTECIPAZIONI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI

- 1) Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
- 2) I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal consiglio di gestione periodicamente, almeno una volta all'anno.
- 3) La comunità del Parco ed il consiglio di gestione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco.
- 4) L'ente ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del parco.

Art. 26 – SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

- 1) E' istituito, nell'ambito del parco, il servizio di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i..
- 2) Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell'ente alla vigilanza ed alla osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del territorio del parco.
- 3) Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore dell'ente parco appositamente incaricato.

- 4) Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:
- a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
 - b) la predisposizione degli ordini di servizio;
 - c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle autorità competenti;
 - d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
 - e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del parco, da trasmettere, tramite gli organi dell'ente, alla giunta regionale ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l.r. 30 novembre 1983. n. 86 e s.m.i;
 - f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.
- 5) Compete al consiglio di gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti dell'ente sono pubblici, salvo diversa disposizione di legge.
- 2) La pubblicazione all'albo pretorio presso la sede dell'ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

Art. 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti aderenti secondo criteri da stabilirsi dalla comunità del parco, previa intese tra gli enti medesimi.

Art. 29 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'ente, le norme di legge sugli enti locali.